



n.r.g. 1785/2021



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Stefano Greco	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo proposto da

EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANDREA DEDONI in forza di procura a margine del ricorso, presso
il cui studio è domiciliata

contro

[REDACTED] in fallimento, in persona del curatore, non
costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 98 l.f. allo stato passivo del fallimento della società **[REDACTED]** s.r.l., dichiarato esecutivo dal giudice delegato, nella parte in cui il credito di € 4.337,65, relativo a contributi per "anzianità professionale edile" è stato ammesso in chirografo con rigetto del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

Il provvedimento impugnato ha ritenuto che il privilegio non competa, citando a conferma della natura chirografaria la pronuncia Cass. civ. ord. n. 20390 del 2017. L'opponente contesta la decisione, rilevando che l'anzianità professionale edile costituisce un accantonamento che il datore di lavoro corrisponde alla Cassa per assicurare ai lavoratori l'incremento retributivo commisurato all'anzianità professionale, e per tale ragione ha natura retributiva.

Il fallimento non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 26324 del 2006), esaminando la natura dell'accantonamento per anzianità professionale, ha osservato come esso partecipi della stessa natura degli accantonamenti eseguiti dal datore di lavoro presso la Cassa, per ferie, gratifica natalizia e festività, la cui funzione è quella di accantonare presso la Cassa le somme che poi essa provvederà ad erogare ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva. In sostanza, si tratta di somme di natura retributiva che vengono accantonate presso la Cassa e da questa erogate ai lavoratori per garantire loro il godimento di istituti retributivi differiti che rischierebbero di non percepire o di percepire in misura irrisoria in ragione della instabilità dei rapporti di lavoro.

La Cassa Edile, dunque, assume il ruolo di intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa.

Questo rende ragione della natura retributiva degli accantonamenti con conseguente applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1. Più specificatamente, l'accantonamento per anzianità professionale consente al lavoratore di percepire un emolumento in funzione della anzianità, che in ragione della instabilità dei rapporti, non potrebbe percepire da ogni singolo datore di

lavoro, ottenendo anche sotto il profilo retributivo il riconoscimento della esperienza professionale analogamente ai lavoratori dipendenti, che ricevono direttamente dal proprio datore di lavoro gli scatti di anzianità.

Né un diverso principio è stato affermato dalla Cassazione indicata nel provvedimento impugnato, che si è limitata a riproporre la nota distinzione tra accantonamenti e versamenti di natura contributiva, i quali ultimi, non avendo funzione retributiva, non godono del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

Militano invece a favore della tesi esposte le ulteriori pronunce di legittimità richiamate dalla ricorrente (Cass. 6869 del 2012 e 949 del 2021) che indicano tra gli istituti retributivi anche la prestazione in esame.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e per l'effetto il credito ammesso con il privilegio richiesto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo valore di causa, nel minimo in ragione della semplicità della causa, esclusa fase istruttoria non tenutasi.

PQM

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. il credito di € 4.337,65 già ammesso allo stato passivo del fallimento.

Condanna il fallimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 811,00 oltre rimborso ed accessori come per legge per compenso di avvocato.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12.1.2022.

Il giudice relatore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi